

PRETURA ROMA (ordinanza) _____
18 SETTEMBRE 1987

ESTENSORE:

VELARDI

PARTI:

RADIO ROMA NORD

(Avv. Modonesi, Terranova)

LEGA CALCIO

(Avv. Persichelli, Deodato)

A.S. ROMA

(n.c.)

In presenza di spettacoli professionalmente organizzati a scopo di lucro, il diritto di cronaca trova un limite insormontabile nel diritto esclusivo dell'organizzatore di sfruttamento economico del prodotto della sua attività: restano pertanto estranee all'esercizio del diritto di cronaca tutte quelle forme di utilizzazione dello spettacolo che siano suscettibili di sfruttamento economico, anche se attualmente non esperite dall'organizzatore.

Incontri sportivi • Diritti degli organizzatori • Natura • Assimilabilità a diritti su opera dell'ingegno • Sussiste • Conseguenze • Riproduzione e diffusione ad opera di terzi • Illiceità.

Il diritto delle società calcistiche sulle partite da loro organizzate può essere configurato come un diritto assoluto, assimilabile a quello dell'autore di un'opera dell'ingegno, per cui ne è vietata ai terzi non solo la riproduzione (art. 13 l.a.), ma anche la diffusione a mezzo radio o telefono (art. 16 l.a.).

Incontri sportivi • Diritto di cronaca • Limiti • Diritti di sfruttamento economico dell'organizzatore.

Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato il 9 settembre 1987 la soc. Radio Roma Nord — titolare dell'emittente radiofonica « Radio Radio » — ha chiesto dichiararsi il proprio diritto « a svolgere cronache e commenti, in diretta e in contemporanea, sullo svolgimento di tutte le partite di calcio che siano giocate allo Stadio Olimpico di Roma dalle Società Roma e Lazio nel rispettivo Campionato 1987-1988 » ed inibirsi alla Lega Nazionale Professionisti e alle suddette Società « qualsiasi atto od omissione che precluda alla ricorrente il proprio accesso (e dei propri preposti) alla tribuna stampa e ai servizi dello Stadio Olimpico in Roma per tutta la durata dei campionati di calcio di serie A e B ».

Assume la ricorrente che la limitazione a soli tre minuti della cronaca radiofonica di una partita di calcio, di cui al regolamento imposto dalla Lega alle emittenti private, deve considerarsi nulla perché viola « il diritto soggettivo e primario dell'informazione — nonché

alla cronaca che dell'informazione è complemento » sancito dall'art. 21 della Costituzione; lamenta che la preclusione alla possibilità di commento e cronaca integrale delle partite del campionato di calcio significherebbe il crollo delle entrate per contratti di pubblicità relativi agli spots programmati nel corso delle cronache delle partite di calcio domenicali e, in definitiva, il tracollo economico dell'emittente.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti si è ritualmente costituita la Lega Nazionale Professionisti FIGC, che si è opposta alle pretese attrici, chiedendone il rigetto.

Non si è costituita l'A.S. Roma, benché regolarmente citata; è stato invece rinunziato il ricorso contro la Lazio, non potuto notificare.

Esaurita la discussione della causa, il Pretore si è riservato di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda non appare fondata.

Sembra infatti rispondere a principi di ovvietà logica prima ancora che giuridica il riconoscimento del diritto esclusivo di sfruttamento economico di uno spettacolo (sia esso sportivo o no) a chi lo organizza, a proprio rischio e spese.

Ma se tale principio è concordemente riconosciuto — e ne sembra convinta, per vero, la stessa società ricorrente — non altrettanta unanimità si rinviene allorché si tenta d'inquadrare giuridicamente la fattispecie e individuare la disciplina giuridica del rapporto che intercorre tra la società di calcio organizzatrice e il bene prodotto (partita-spettacolo) e del rapporto tra la società stessa e i terzi; in particolare, nel caso che ne occupa, quelle emittenti private che pretendono, in nome del diritto di cronaca, di trasmettere, in diretta, l'intera radio-cronaca della partita.

Un primo tentativo è quello, adottato da Trib. Roma 21 luglio 1978, d'inquadrare il rapporto società-emittenti nell'ambito di un rapporto tra imprenditori concorrenti e di bollare quindi come illecita, alla luce delle norme sulla concorrenza sleale, la trasmissione televisiva non autorizzata di una partita.

Tale soluzione non sembra peraltro risolvere radicalmente il problema giacché — riconoscendo il diritto dell'emittente, nell'ambito del diritto di cronaca,

a trasmettere una breve sintesi della partita — incontra poi non risolte difficoltà nel conciliare posizioni che sono in realtà non conciliabili se non nell'ambito di una intesa tra le parti interessate (in tal senso, Corte App. Roma 10 novembre 1980). Ed invero, se si riconosce la sussistenza di un diritto di cronaca, appare poi concettualmente difficile limitarlo nel tempo o nello spazio (come fa chi ritiene lecite le riprese effettuate dall'esterno del campo) e definire l'esatto confine tra trasmissione lecita e concorrenza sleale.

La slealtà della concorrenza sembra determinata infatti dall'appropriazione del prodotto altrui, non dalla quantità di prodotto di cui ci si approprii. (E, d'altra parte, sembra contraddittorio riconoscere, in linea di principio, l'esistenza di un diritto in capo ad un soggetto, e poi ammettere che il soddisfacimento del diritto stesso è rimesso all'accordo con la controparte).

Ed allora, se ciò è vero, se — per tornare all'inquadramento giuridico del rapporto tra imprenditore-società calcistica e prodotto della sua attività — se tale prodotto consiste in uno spettacolo calcistico e quindi in un'entità immateriale, perché non considerarlo, con un'autorevole dottrina, come un rapporto assoluto, suscettibile quindi di tutela *erga omnes*?

In tal caso, il diritto di esclusione del titolare del bene sarebbe valido verso tutti e non troverebbe limitazione alcuna nemmeno nell'esercizio del diritto di cronaca; a nessuno sarebbe consentito di conseguenza di appropriarsi d'immagini della partita — o di esercitare alcuna delle facoltà di sfruttamento dello spettacolo mediante riproduzione visiva, sonora o in qualsiasi altra forma, — senza l'autorizzazione della società « proprietaria ».

L'obiezione che a tale ricostruzione dell'istituto generalmente si muove e cioè costituire i diritti assoluti un *numerus clausus*, non sembra insormontabile: ed invero, adottando un procedimento già sperimentato con successo da Cass. 22 giugno 1985, n. 3769 a proposito dell'individuazione del c.d. diritto all'identità personale, potrebbe farsi riferimento, per quel che attiene alle radici normative, all'art. 41 della Costituzione e, per quel che riguarda la disciplina po-

sitiva, per analogia, agli artt. 12 ss. della legge sul diritto d'autore.

Configurato quindi il diritto delle società sulle partite da loro organizzate come un diritto assoluto, assimilabile a quello dell'autore di un'opera dell'ingegno, ne sarà vietata non solo la riproduzione, a norma dell'art. 13, ma anche la diffusione, per restare all'oggetto del ricorso, a mezzo radio o telefono (art. 16).

Assumere d'altra parte, come fa la ricorrente, che la radiocronaca di una partita di calcio non costituirebbe « riproduzione dell'immagine dell'evento e quindi dispersione o sottrazione dell'utile economico connesso all'immagine stessa » perché « ciò che viene proposto e comunicato ai destinatari della cronaca è il prodotto di sintesi intellettuale dell'operatore-giornalista, prodotto estraneo e diverso rispetto all'evento che l'organizzatore ha fatto sì che si realizzasse », costituisce da un lato affermazione del tutto ovvia (per quanto anche la telecronaca costituisca qualcosa di ontologicamente diverso dalla partita che viene trasmessa) dall'altro non può nascondere, attraverso mere suggestioni verbali, il fatto che anche la radiocronaca costituisce un mezzo di sfruttamento economico dello spettacolo altrui, risolvendosi, a sua volta, in una forma di spettacolo, che attira non solo l'attenzione degli sportivi ma anche quella, meno disinteressata, degli sponsor.

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve quindi escludersi, in radice, l'esistenza di un diritto dell'emittente ricorrente a riprodurre, in qualsiasi forma, o comunque ad appropriarsi, del prodotto dell'attività della società resistente.

In conclusione, sembra doversi ritenere — pur nei limiti imposti dalla sommarietà del giudizio — che, in presenza di spettacoli professionalmente organizzati a scopo di lucro, il diritto di cronaca trovi un limite insormontabile nel diritto esclusivo dell'organizzatore di sfruttamento economico del prodotto della sua attività: restano estranee pertanto all'esercizio del diritto di cronaca tutte quelle forme di utilizzazione dello spettacolo che, direttamente o indirettamente, siano suscettibili di sfruttamento economico, anche se attual-

mente non esperite dall'organizzatore.

Anche sotto altro profilo, non sembra poi possa affermarsi la sussistenza di un diritto di cronaca, in relazione agli spettacoli allestiti a fine di lucro, non apparendo individuabile a carico degli organizzatori un obbligo non solo di consentire l'accesso ai cronisti, ai cine operatori e alle loro attrezzature, sottraendo posti ai potenziali spettatori paganti, ma anche di prestare la loro opera per l'apprestamento dei servizi tecnici necessari a garantire le trasmissioni a distanza.

E d'altra parte, per riportare le cose alla loro giusta dimensione, sembra che il diritto in questione, nell'ambito di una partita di calcio, sia sufficientemente soddisfatto con la notizia della programmazione delle partite e del risultato finale.

Tutto il resto è spettacolo.

Né vale obiettare che il calcio, per l'interesse che suscita, ha acquistato rilevanza sociale: perché è proprio in vista di quell'interesse che le società calcistiche organizzano i vari campionati, al fine di trarne un guadagno: interesse che può e deve essere soddisfatto quindi mediante la fruizione diretta dello spettacolo e non — tranne l'ipotesi di accordo — mediante l'intermediazione di radio o televisione.

Per ultimo, ed in coerenza con le precedenti considerazioni, va ribadita la validità della limitazione imposta dalla Lega alla durata delle radio e tele diffusions delle partite nonché la validità dell'accordo così come sottoscritto dalle emittenti private, non comportando tale accordo, come si è visto, alcuna compressione di diritti indisponibili delle emittenti stesse ed in particolare di quello di cronaca e configurando, anzi, l'accordo stesso, il riconoscimento, in favore delle emittenti, di facoltà che sembrerebbero altrimenti eccedere il ristretto ambito dei rispettivi diritti-doveri.

La domanda deve essere pertanto respinta.

Sussistono comunque giusti motivi, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M. — Respinge il ricorso e dichiara compensate le spese di giudizio.

MANIFESTAZIONE SPORTIVA: DIRITTI DELL'ORGANIZZATORE E DIRITTO DI CRONACA

1. Il Pretore di Roma affronta, con l'ordinanza che si commenta, un tema che, nell'ultimo trentennio, in coincidenza con lo sviluppo dei mezzi di ripresa e trasmissione radiotelevisiva, ha dato luogo ad una molteplicità d'interventi giurisprudenziali, sollecitando al contempo l'interesse della dottrina.

Il tema, in estrema sintesi, può identificarsi nel contrasto fra il diritto a rendere l'informazione sportiva di cui sono portatrici le imprese esercenti attività di ripresa, trasmissione e riproduzione cinematografica, radiofonica o televisiva; ed il diritto dell'impresa esercente lo spettacolo sportivo allo sfruttamento economico in via esclusiva dello stesso.

Così inquadrati gli estremi del campo d'indagine, va subito detto che la soluzione del cennato conflitto è ancora oggi assai incerta.

Infatti, in un quadro normativo che non consente all'interprete di individuare specifiche disposizioni che appaiano risolutive in quanto di oggettiva applicazione al caso di specie, gli operatori giuridici hanno fornito in concreto una estrema varietà di proposte, spesso ispirate, per la verità, ad un certo empirismo, ovvero all'intento di premiare « comunque » gl'interessi ritenuti di volta in volta più meritevoli di tutela.

2. Grave incertezza esiste tuttora sulla natura e sul contenuto dei diritti di cui si affermano titolari le parti in conflitto.

Né l'ordinanza del Pretore di Roma aiuta a gettare luce su tali questioni.

Ciò dicasi anzitutto per quanto attiene al diritto di cronaca, addotto dall'emittente radiofonica ricorrente a sostegno della pretesa di accedere allo stadio Olimpico di Roma e a « svolgere cronache e commenti, in diretta e in contemporanea », delle partite di calcio che ivi si tengono.

Al riguardo, le conclusioni del Pretore risultano motivate in modo non convincente e troppo sbrigativo — pur tenendo conto dei caratteri di urgenza e sommarietà del procedimento cautelare — rispetto alla decisiva rilevanza della questione.

Si legge nell'ordinanza che « in presenza di spettacoli professionalmente organizzati a scopo di lucro, il diritto di cronaca trovi un limite insormontabile nel diritto esclusivo dell'organizzatore di sfruttamento economico del prodotto della sua attività: restano estranee pertanto all'esercizio del diritto di cronaca tutte quelle forme di utilizzazione dello spettacolo che ... siano suscettibili di sfruttamento economico » ... « non sembra poi possa affermarsi la sussistenza di un diritto di cronaca ... non apparendo individuabile a carico degli organizzatori un obbligo non solo di consentire l'accesso ai cronisti, ai cineoperatori e alle loro attrezzature ..., ma anche di prestare la loro opera per l'apprestamento dei servizi tecnici necessari a garantire le trasmissioni a distanza ».

Tralasciamo, per il momento, ogni rilievo circa la natura del diritto spettante all'organizzatore sulla manifestazione sportiva. Vero è, comunque, che la questione dei diritti vantati dalla ricorrente non è liquidabile sulla base della semplice considerazione che il riconoscimento di essi imporrebbe determinati obblighi ed oneri a carico dell'organizzatore.

L'esame deve essere correttamente condotto capovolgendo i termini del discorso: occorre cioè accertare se l'ordinamento riconosca un certo diritto e poi valutare se da tale riconoscimento, e per l'attuazione di quel diritto, sia legittimo far discendere obblighi in capo a terzi.

La ricorrente allega, come si legge nell'ordinanza, « il diritto soggettivo e primario dell'informazione — nonché alla cronaca che dell'informazione è complemento sancito dall'art. 21 della Costituzione ».

Che la titolarità di tale diritto legittimi di per sé l'accesso allo stadio e l'effettuazione di riprese è stato in realtà ripetutamente sostenuto sia in dottrina che in giurisprudenza.

Così la Pretura di Roma, più di trent'anni fa¹, ha statuito che « la libertà di

¹ Pret. Roma 15 novembre 1955, in *Dir. aut.*, 1956, 68.

stampa e il diritto di libera informazione in relazione a tutti gli avvenimenti degni di rilievo, non derivano sicuramente da una manifestazione di volontà traslativa e costitutiva di altri soggetti, ma appartengono istituzionalmente agli organi che si propongono il servizio, oltre che per il lucro..., anche nell'interesse pubblico generale », deducendo che chi organizza una manifestazione sportiva non può impedire a una impresa di riproduzione cinematografica o televisiva di riprendere l'avvenimento².

Il Pretore di Pescara ha a sua volta affermato che è illegittimo il divieto frapposto da una società di calcio agli operatori di un'impresa televisiva via cavo che, « nell'esercizio del diritto di cronaca », richiedevano di accedere liberamente allo stadio per le riprese televisive di una partita di calcio³.

Il Tribunale di Roma ha enunciato il principio per cui le esigenze della crona-

ca giornalistica comprimono il potere dispositivo della società sportiva organizzatrice dello spettacolo e la obbligano a consentire l'accesso delle troupes televisive per la ripresa dell'avvenimento e la telediffusione dello stesso (sia pur con i limiti precisati nella sentenza)⁴.

Analogamente, si è sostenuto in dottrina — non senza enfasi — che « Il cammino ... è rivolto verso la libertà di ripresa e l'obbligo di facilitarla, onde l'organizzatore della manifestazione non potrà opporsi all'installazione degli impianti di ripresa ed al più potrà pretendere di essere rilevato delle spese eventualmente occorrenti »⁵; che « Cinema e televisione saranno libere di riprendere degli spettacoli sportivi quanto è indispensabile per fissare nell'attenzione degli spettatori l'avvenimento ... »⁶; ed ancora che « non è certo difficile affermare che gli organi di stampa — e quindi anche le emittenti televisive a questi assimilabili — sono titolari di un potere di accedere e prendere conoscenza (secondo le diverse modalità che caratterizzano ciascuno dei mass-media) degli avvenimenti per darne poi informazione, potere qualificabile in termini di diritto soggettivo... »⁷.

3. Come emerge dalle citazioni che precedono, l'ordinanza che si commenta propugna una soluzione del conflitto fra gli interessi in causa che non può certo dirsi poggiare su un orientamento consolidato.

D'altra parte, entrambe le posizioni cui abbiamo accennato (quella che privilegia il diritto dell'organizzatore della manifestazione a sfruttare in esclusiva l'avvenimento sportivo, escludendo la possibile interferenza concorrenziale delle emittenti radiotelesive; e quella che non ritiene la considerazione di tale esigenza sufficiente per conculcare il diritto all'esercizio dell'attività informativa) non pare abbiano colto il nucleo del problema.

Per potersi parlare di contemperamento di diritti confliggenti, occorre che effettivamente le parti in causa siano portatrici di veri e propri diritti soggettivi, e che tali diritti siano in correlazione immediata con (siano la fonte diretta di) le pretese avanzate in giudizio.

Orbene, nel caso di specie, come abbiamo visto, la ricorrente invoca il diritto

² Il Pretore si pone peraltro il « problema della gratuità della partecipazione d'impresa cinematografiche al pubblico avvenimento » e conclude che, « come lo spettatore può essere ammesso allo spettacolo purché abbia pagato il biglietto, anche le dette imprese, appare giusto che, paritariamente tra di loro, debbano essere tenute a versare una quota di contribuzione, quote predeterminate e condizionanti automaticamente la libera accettazione e, quindi, la spontanea partecipazione o meno delle imprese stesse » (in *op. cit.*, 79): soluzione, in verità, salomonica, ma al contempo contraddittoria rispetto al principio, in precedenza affermato (e da noi riportato), secondo cui l'ente d'informazione non ripete da terzi il diritto a svolgere la sua funzione; il Pretore finisce così per compenetrare il problema dell'esercizio del diritto d'informazione con quello delle possibili utilità economiche che ne derivano all'ente che lo esercita profittando dell'attività altrui. Tale seconda questione è però puramente eventuale e secondaria: lo svolgimento dell'attività d'informazione (una volta che la si ritenga — come fa il Pretore — comprensiva del diritto di accedere allo stadio e di effettuare le riprese) non può essere condizionato all'assolvimento di obblighi contrattuali del tutto incerti e indeterminati e, per di più, nascenti unicamente dall'esigenza equitativa (« appare giusto ») di evitare l'insorgere, per l'ente d'informazione, di un « arricchimento senza causa ».

³ Pret. Pescara 20 settembre 1975, in *Riv. dir. sport.*, 1975, 422.

⁴ Trib. Roma 30 giugno 1978, in *Riv. dir. sport.*, 1979, 69. Sulla stessa linea cfr. anche Pret. Roma 26 novembre 1977 (in *Tem. romana*, 1977, 630): « ... limitatamente agli aspetti di cronaca non può essere contestato il diritto di chi gestisca un qualsiasi servizio d'informazione di rilevare i dati che consentano l'informazione del pubblico ».

⁵ Così GIANNINI, *Sulla tutela delle manifestazioni sportive*, in *Riv. dir. ind.*, 1958, I, 258.

⁶ BORRUSO, *La tutela dello spettacolo sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1966, 21.

⁷ CUFFARO, *Manifestazioni sportive, cronaca televisiva e concorrenza sleale*, in *Dir. radiodiff. e telecom.*, 1978, 711.

to d'informazione, con espresso richiamo all'art. 21 della Costituzione, per dedurne la tutelabilità della pretesa « a svolgere cronache e commenti, in diretta e in contemporanea » delle partite di calcio.

Ma che la libertà d'informazione costituisca nient'altro che una forma di espressione della libertà di manifestazione del pensiero è stato da tempo e ripetutamente affermato dalla dottrina costituzionalistica⁸.

Nella fattispecie, tuttavia, non si pone un problema di limitazione della libertà di manifestazione del pensiero.

Si rivendica infatti da parte della ricorrente⁹, in concreto, al di là delle espressioni usate, non la libertà d'informazione (nell'accezione — l'unica possibile — in precedenza richiamata), bensì il diritto di accedere alla fonte d'informazione, il diritto di apprendere la notizia. In sostanza, il diritto di cui si pretende la tutela da parte dell'emittente radiofonica è quello di attingere da terzi gli elementi-base (la notizia, la conoscenza del fatto, appunto) che consentono poi di svolgere l'attività d'informazione. Per informare, in definitiva, gli organi che svolgono tale attività hanno bisogno — in certi casi — di essere informati.

La Costituzione, peraltro, riconosce (art. 21) la libertà d'informare, non il diritto ad essere informati. Mentre è stato giustamente definito come un « pregiudizio » quello secondo cui il diritto d'accesso alle fonti notiziali costituirebbe necessario presupposto della libertà d'informare¹⁰.

Le norme costituzionali che riconoscono e tutelano la libertà personale, del domicilio, di comunicazione e di corrispondenza inducono a loro volta ad escludere la configurabilità di un diritto (in capo a soggetti privati) ad ottenere informazioni *invito domino*: « Un diritto ad essere informati ... non può che limitarsi alle sole "fonti accessibili" da parte di qualsivoglia cittadino ... senza quindi che ci siano differenze o privilegi a seconda della professione esercitata: di investigatore privato o di giornalista »¹¹. Viceversa, ove la fonte non sia « accessibile » senza il consenso del *dominus* (del domicilio, della corrispondenza, ad esempio) non è dato rinvenire, nell'ordinamento, a carico di costui, un obbligo

di rendere l'informazione, ovvero di autorizzare l'accesso alla fonte d'informazione in favore di chi esercita professionalmente determinate attività. Anche perché in tal modo — come è stato correttamente osservato — si verrebbe ad incidere sulla « libertà di non manifestare il proprio pensiero, parimenti tutelata dall'art. 21 della Costituzione »¹².

Che tale sia la corretta interpretazione del testo costituzionale è del resto confermato dalla giurisprudenza della Consulta: « ... che tutti abbiano diritto di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo non significa che tutti debbano avere la materiale disponibilità di tutti i mezzi di diffusione, ma vuol dire che a tutti la legge deve garantire la giuridica possibilità di usarne o di accedervi, con le modalità ed entro i limiti necessari per le caratteristiche dei singoli mezzi o per assicurare l'armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o per la tutela di altri diritti costituzionalmente apprezzabili »¹³⁻¹⁴.

In conclusione, e tornando alla fattispecie in esame, è ragionevole ritenere che l'organizzatore della gara sportiva, che abbia il godimento dello stadio ove questa si svolge (in virtù dei più vari titoli: proprietà, locazione, ecc.), abbia

⁸ Cfr. A.M. SANDULLI, *La libertà d'informazione*, in AA.VV., *Problemi giuridici dell'informazione*, Milano, 1972, 2; PALADIN, *Problemi e vicende della libertà d'informazione nell'ordinamento giuridico italiano*, in AA.VV., *La libertà d'informazione*, Torino, 1979, 10; PACE, *Stampa giornalismo radiotelevisione*, Padova, 1983, 9: a quest'ultimo autore si devono, in particolare, gli spunti per alcune delle conclusioni che seguono nel testo.

⁹ E viene rivendicato, per la verità, costantemente nelle controversie che si sono registrate in materia, anche se usando le più diverse formulazioni: si leggano le pronuncie già citate e quelle che verranno in prosieguo richiamate.

¹⁰ PACE, *op. cit.*, 14.

¹¹ ID., *op. loc. ult. cit.*, ed *ivi*, in nota.

¹² ID., *op. cit.*, 16.

¹³ Corte Cost., 15 giugno 1972, n. 105, riportata nella citata opera di PACE, 27.

¹⁴ È il caso comunque di ricordare che non manca chi sostiene, in dottrina, che il diritto a manifestare e trasmettere il pensiero trovi logico e funzionale completamento in quello di conoscere, e perciò ricevere e acquisire, il pensiero medesimo: cfr. LIPARI, intervento in AA.VV., *Problemi giuridici dell'informazione*, cit.; NICOLETTI, intervento in *Il servizio pubblico radiotelevisivo*, a cura del Centro d'iniziativa giuridica Piero Calamandrei, Napoli, 1983.

¹⁵ Cass. 29 luglio 1963, n. 2118, in *Riv. dir. comm.*, 1963, II, 481.

correlativamente il potere di precludervi l'accesso ai terzi (ovvero, come è stato affermato dalla Corte di Cassazione, di condizionare « l'accesso degli spettatori della gara allo stadio, alla piscina e in genere al recinto chiuso, alla astensione di costoro da ogni ripresa cinematografica o fotografica »¹⁵). Né tale potere può ritenersi compresso dall'altrui pretesa di prendere conoscenza dell'evento che ivi si svolge, al fine di esercitare l'attività d'informazione, pretesa non riconosciuta nel nostro ordinamento.

E si noti che anche l'ordinanza del Pretore di Roma in data 15 novembre 1955, nella quale pure si sostiene il « diritto naturale e originario » degli enti esercenti attività d'informazione alla « percezione ed utilizzazione tecnica dell'avvenimento sportivo », condiziona siffatto diritto alla circostanza che « non vengano invase sfere di riservatezza privata, sia personale che domiciliare »¹⁶.

Nella fattispecie, peraltro, il Pretore ha escluso che fosse configurabile come « zona di riservatezza domiciliare » il circuito in cui si era tenuta una competizione ciclistica: « anzitutto perché non può parlarsi di un domicilio così occasionale e transitorio e, poi, perché lo svolgersi della gara in circuito non è ravvisabile come esplicazione di godimento del tracciato, che sia paragonabile al godimento che nel suo locale chiuso attui

un impresario, per i suoi spettacoli, nella sfera così riservata alla sua attività »¹⁷: potendosi pertanto dedurre, a *contrariis*, che il « titolare » dello stadio (luogo chiuso, come ha ritenuto la Corte Suprema nella sentenza citata alla nota¹⁵) ben possa esercitare lo *ius excludendi alios* dal luogo di sua « riservatezza domiciliare ».

4. Il « diritto di esclusione » di cui parla il Pretore nell'ordinanza in commento trova fondamento quindi — pare corretto concludere — nella libertà domiciliare prima ancora (ed indipendentemente) che nel preteso « diritto esclusivo di sfruttamento economico dello spettacolo »¹⁸⁻¹⁹.

Tale diritto esclusivo — passando al secondo argomento oggetto di analisi nella presente nota — è configurato dal Pretore « come un rapporto assoluto, suscettibile quindi di tutela *erga omnes* ».

Il Pretore avverte la necessità che lo spettacolo calcistico, oggetto dell'attività dell'organizzatore-imprenditore, sia tutelato alla stregua di un prodotto aziendale, che si presenta come « entità immateriale », l'accesso al quale deve essere precluso a qualsiasi terzo « senza l'autorizzazione della società "proprietaria" » di quel prodotto.

Al Pretore non sfugge, peraltro, come tale configurazione verrebbe a scontrarsi con il principio del numero chiuso dei diritti assoluti. Ritene però che tale (a suo avviso ipotetico) contrasto possa essere superato « adottando un procedimento già sperimentato con successo da Cass. 22 giugno 1985, n. 3769 a proposito dell'individuazione del c.d. diritto alla identità personale », potendo quindi farsi riferimento nella fattispecie « per quel che attiene alle radici normative, all'art. 41 della Costituzione e, per quel che riguarda la disciplina positiva, per analogia, agli artt. 12 ss. della legge sul diritto d'autore ».

Siffatte conclusioni appaiono francamente affrettate e poco approfondite l'iter logico seguito per argomentarle.

Per quanto riguarda il « procedimento sperimentato » dalla Corte Suprema, rimandiamo alla lettura della citata pronuncia²⁰ (anche al fine di constatare come l'indagine storica, logica e giuridica condotta dalla Corte per accertare la tu-

¹⁶ Pretura Roma 15 novembre 1955, in *op. cit.*, 76.

¹⁷ *Idem*, 77.

¹⁸ Si osservi fra l'altro che, seguendo la tesi del Pretore, lo *ius excludendi* avrebbe ragione d'essere solo in riferimento all'attività di trasmissione (radiofonica o televisiva: quindi di riproduzione) operata dall'emittente, e non rispetto a quella di ripresa (televisiva e cinematografica), in quanto quest'ultima non è in grado, di per sé, d'incidere sul diritto allo sfruttamento economico esclusivo dell'avvenimento da parte dell'organizzatore. Ma se ciò è vero, non si comprende come l'organizzazione possa inibire l'ingresso allo stadio ai componenti la troupe cinematografica i quali (per es.) dichiarino di voler soltanto riprendere la gara, non per proiettarla poi in luogo accessibile al pubblico, ma unicamente per archivio storico.

¹⁹ La questione affrontata in questa prima parte della nota pare destinata a riproporsi all'attenzione (se non dell'autorità giudiziaria, perlomeno) dell'opinione pubblica; ciò a seguito della nuova polemica sorta, nei primi giorni di dicembre, a causa delle limitazioni poste all'accesso della stampa alla Borsa Valori di Milano, attualmente trasferita in una sede provvisoria (con le conseguenti rimostranze di tutti gli organi d'informazione).

²⁰ Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in questa *Rivista*, 1985, 965, con nota di FIGONE; nonché in *Dir. aut.*, 1986, 307, e annotata da MACIOCE, in *Giust. civ.*, 1985, I, 3055 e da PARDOLESI, in *Foro it.*, 1985, I, 2211.

telabilità del diritto all'identità personale, non sia affatto automaticamente proponibile nel caso di specie).

Quanto, in particolare, alle deduzioni del Pretore, osserviamo anzitutto che il riconoscimento della libera iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione) appare come momento neutrale rispetto alla qualificazione dei diritti soggettivi (anche di quelli dell'imprenditore sul « prodotto » della sua attività) come assoluti o relativi.

5. Ma l'ordinanza si segnala per la sua originalità soprattutto quando pretende di applicare, alla fattispecie, la normativa sul diritto d'autore.

È il caso di puntualizzare, preliminarmente, che, se originale è l'appiglio normativo individuato dal Pretore per garantire *erga omnes* i diritti dell'imprenditore sportivo, la configurazione di un diritto assoluto in capo a questi trova numerosi precedenti giurisprudenziali e dottrinali²¹.

In particolare, la Corte d'Appello di Roma, nella pronuncia 20 gennaio 1961, ha proposto un'argomentazione che fa perno sul principio secondo cui ogni risultato di attività esercitate in forma d'impresa costituirebbe un bene in senso giuridico, come tale tutelato *erga omnes*.

Secondo il BORRUSO (nell'*op. cit.* alla nota²¹), il diritto di esclusiva in ordine allo sfruttamento economico delle gare sportive si fonda su tre considerazioni: per la prima, la libertà d'informazione e di cronaca non comprende quella di appropriarsi di un bene economico frutto del lavoro altrui « per sfruttarlo economicamente a danno di chi lo ha prodotto »; per la seconda, lo spettacolo sportivo è offerto da atleti titolari di diritti tutelati da precise norme di legge — artt. 10 cod. civ. e 80 legge n. 633/1941 — in virtù delle quali non può essere riconosciuta a terzi la libertà incondizionata di sfruttarne l'esibizione; per la terza, la ripresa cinematografica o televisiva, effettuata per scopi commerciali, dello spettacolo frutto dell'altrui lavoro, rientra negli atti di concorrenza sleale sanzionati all'art. 2598, n. 3 cod. civ.²².

Riprende ed amplia le tesi sostenute dalla citata sentenza della Corte d'Appello di Roma, il SANTORO (nell'opera pure cit. alla nota²¹). Questo Autore, ri-

levato che la manifestazione sportiva può essere ascritta ad una specifica attività organizzativa e considerata come un prodotto di questa attività, deduce che « riesce difficile riservarle un trattamento differenziato rispetto agli altri prodotti — o agli altri "beni" — che sono il risultato di una attività imprenditoriale, per i quali viene postulato l'originario insorgere, in capo all'imprenditore, di un diritto di proprietà ». Né, sottolinea il SANTORO, può obiettarsi a tale costruzione l'inesistenza di specifici aggranci normativi — presenti invece per la categoria dei beni immateriali — utili al riconoscimento di una posizione di esclusiva in ordine allo sfruttamento economico della manifestazione: « Sarebbe infatti fin troppo facile rispondere che il regime della manifestazione sportiva viene fondato sull'appartenenza dei

²¹ In tal senso, pur sulla base di diverse motivazioni, si sono espressi: Trib. Roma 28 marzo 1959, in *Foro it.*, 1959, I, 1213; Trib. Roma 4 dicembre 1959, in *Temi romana*, 1960, I, 272; App. Roma 20 gennaio 1961 (inedita, per quel che ci risulta); MIGLIORANZI, in *Dir. lav.*, 1954, I, 413; BERNARDINI, *Bene, gara sportiva, spettacolo, utilizzazione esclusiva*, in *Rass. dir. cinem.*, 1958, 43; BERLUCCHI, *Spettacoli sportivi e documentari cinematografici*, in *Corti Brescia e Venezia*, 1959, 22; BORRUSO, *La tutela dello spettacolo sportivo*, in *op. cit.*; e più di recente SANTORO, *Manifestazioni sportive e cronaca televisiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, 46.

²² Ci pare di dover dissentire dalle motivazioni addotte dal Borruso, le quali non risultano congruenti rispetto all'obiettivo di dimostrare la configurabilità, nella fattispecie, di un diritto assoluto. In rapida sintesi, ciò dicasi anzitutto per quanto riguarda la terza considerazione dell'Autore: che nell'« appropriazione dell'altrui lavoro » sia ravvisabile una violazione dei principi della correttezza professionale si può anche convenire; ma tale premessa non consente di affermare che siffatto illecito si realizzi necessariamente attraverso una compressione di diritti assoluti del concorrente (si pensi alle ipotesi dello storno di dipendenti, ovvero al boicottaggio, atti che incidono su posizioni soggettive dell'imprenditore concorrente qualificabili come diritti relativi — concretandosi quegli atti, in buona sostanza, nell'induzione alla rottura di rapporti contrattuali). Lo stesso discorso vale in riferimento alla prima considerazione, che, di fatto, adombra la medesima ipotesi d'illecito concorrenziale, aggiungendosi soltanto che l'illecito non può ritenersi scriminato dal preteso esercizio della libertà d'informazione (sul che, peraltro, si deve convenire). Neppure la seconda considerazione, infine, risulta convincente: le norme richiamate (l'art. 10 cod. civ. sull'abuso dell'immagine altrui, e l'art. 80 l.a. sul diritto dell'equo compenso per gli esecutori e gli interpreti) — a prescindere dai dubbi sull'applicabilità, soprattutto dell'art. 80, alla fattispecie in esame — non paiono indicative dell'esistenza di un diritto assoluto in capo all'organizzatore della manifestazione sportiva (non fosse altro che per la loro riferibilità — in ipotesi — alla posizione soggettiva degli atleti, e non a quella dell'organizzatore).

risultati dell'attività produttiva a colui che questa attività pone in essere e gestisce e consegue ad un principio generale immanente all'ordinamento »²³.

Risulta quindi chiaramente che coloro che sostengono la natura assoluta del diritto dell'organizzatore allo sfruttamento economico dello spettacolo sportivo ricorrono in concreto ad argomentazioni completamente diverse da quelle su cui si è fondato il Pretore di Roma nell'ordinanza che si commenta: nessuno ha ritenuto di poter assimilare il diritto dell'organizzatore a quello dell'autore dell'opera dell'ingegno.

6. E sull'impossibilità di applicare, nella fattispecie, la tutela apprestata dalla legge per il diritto d'autore si sono

variamente soffermati tutti coloro (giurisprudenza e dottrina) che hanno negato la configurabilità di un diritto assoluto²⁴.

In particolare, già nella citata ordinanza del Pretore di Roma in data 15 novembre 1955 si afferma che uno spettacolo sportivo « ... non costituisce opera dell'ingegno e pertanto non può trovare tutela nelle norme dettate a difesa del diritto di autore; ... l'opera che si rappresenta in teatro o si proietta in sala ... è sempre inconfutabilmente un frutto dell'ingegno e dell'intelletto creativo dell'uomo, laddove questi requisiti mancino allo spettacolo sportivo, il quale, anziché frutto dell'umano intelletto, è la risultante di un gioco, sia pure intelligente, di contrasti di forze e di abilità, affidate alla preparazione tecnica e al caso » (Pret. Roma 15 novembre 1955, cit.).

Puntuale sono le considerazioni sul punto del FABIANI (nell'*op. cit.* alla nota²⁴), il quale evidenzia come, « a differenza dell'opera dell'ingegno, oggetto di protezione del diritto di autore, il gioco, nel suo schema (realizzato nello spettacolo sportivo) e nelle sue regole, non ha carattere rappresentativo di un contenuto ideativo destinato a soddisfare interessi nel campo dell'arte o della cultura, interessi che sono peculiari all'opera dell'ingegno ... Di conseguenza nelle manifestazioni sportive non vi è utilizzazione e interpretazione, ai fini della realizzazione scenica, di una preesistente espressione formale, frutto di attività creativa ».

L'esame delle citazioni che precedono e di quelle riportate al precedente par. 5, evidenzia non solo come l'opinione sostenuta dal Pretore nell'ordinanza che si annota sia totalmente isolata nel panorama degli interventi giurisprudenziali e dottrinali sul tema in oggetto; ma anche, e soprattutto, come il tentativo di applicare in via analogica al diritto dell'organizzatore di manifestazioni sportive le norme che tutelano l'autore dell'opera dell'ingegno si scontri con la constatazione della radicale carenza di simiglianza delle due figure.

7. Nonostante l'esistenza di autorevoli opinioni in contrario (richiamate al par. 5), appare prevalente l'opinione che esclude la configurabilità, in capo

²³ Principio di cui sarebbero « significative specificazioni l'attribuzione: all'editore dei diritti di utilizzazione economica sulle opere collettive », ex art. 38 l.a.; e « agli enti specificati nell'art. 11 della legge stessa del diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese » (v. nota 16, p. 53, *op. cit.*). Ora, tali « specificazioni » non ci sembrano così « significative » da autorizzare la configurazione del principio voluto dal Santoro (la seconda di esse apparendo poi, al contrario, espressione di una eccezione rispetto al principio — questo sì generale — che attribuisce al creatore dell'opera il diritto d'autore sulla stessa). Ma a prescindere da tali osservazioni, qualche dubbio residua ugualmente circa le conclusioni di questo Autore. Che la manifestazione sportiva sia il prodotto dell'attività organizzativa dell'imprenditore non consente di definire, perciò solo, come avente natura reale il diritto che sorge in capo a questi: l'attività d'impresa non costituisce una fucina di diritti assoluti; da tale attività possono sorgere anche diritti di credito. Fra i risultati dell'impresa costituiranno diritti assoluti solo quelli che si traducono in « cose » — come tali idonee a formare oggetto di una prestazione di dare — ovvero, ed in via eccezionale, quelli che vengono espressamente considerati dall'ordinamento oggetto di diritto assoluto. Sono questi problemi che meriterebbero ben altro approfondimento e ben altro spazio di quello che vi si può dedicare in queste note. Rileviamo soltanto che anche il NICOLÒ — le cui *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto* (in *Riv. dir. comm.*, 1956, I, 177) sono richiamate dal Santoro a sostegno delle proprie argomentazioni — rileva che il potere giuridico dell'imprenditore sull'azienda è riconducibile, più che alla figura del diritto reale, a quella del diritto personale di godimento (in *op. cit.*, 190).

²⁴ Cfr. Pret. Roma 15 novembre 1955, cit.; Cass. 29 luglio 1963, n. 2118, cit.; Trib. Roma 30 giugno 1978, cit.; App. Roma 10 novembre 1980, in *Foro it.*, 1981, I, 520; A. GIANNINI, *Sulla tutela delle manifestazioni sportive*, in *Riv. dir. ind.*, 1958, I, 258; PETTITI, *In tema di riproduzione cinematografica della gara sportiva*, in *Riv. dir. comm.*, 1963, II, 481; OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, 1; FABIANI, *Ripresa televisiva di manifestazioni sportive e concorrenza sleale*, in *Dir. radiodiff. e telecom.*, 1978, 719; MENESINI, *Avvenimento sportivo e funzione scenica nel diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1982, 15.

all'impresario sportivo, di un diritto tutelabile *erga omnes*, non potendo la manifestazione, lo spettacolo, la gara, farsi rientrare né fra le opere dell'ingegno, né, in generale, fra i beni immateriali (che costituiscono numero chiuso).

In tale prospettiva, come ha ritenuto la Corte Suprema con la citata pronuncia n. 2118/1963, l'organizzatore può condizionare l'accesso allo stadio all'impegno degli spettatori di astenersi dal riprendere l'avvenimento con mezzi di riproduzione meccanica. Ma ciò avviene sulla base del rapporto contrattuale fra imprenditore e spettatore: con la conseguenza che se quest'ultimo contravviene agli obblighi assunti con l'acquisto del biglietto e con l'accesso (autorizzato) allo stadio, e procede alle riprese, sarà esposto — secondo i principi generali — all'azione contrattuale per inadempimento.

Da tali premesse discende peraltro che, se invece che in luogo chiuso, la gara si svolge all'aperto, l'organizzatore non ha alcun potere di inibire la ripresa cine-televisiva della gara. In tale ipotesi, infatti, egli di fatto rinuncia a precludere a terzi la visione diretta dell'avvenimento: e, di conseguenza, anche quella per così dire mediata del medesimo attraverso lo schermo televisivo o cinematografico. Va sottolineato quindi che, nell'ipotesi di avvenimento sportivo in luogo aperto, la liceità della ripresa e trasmissione di questo non poggia sull'esercizio del diritto d'informazione *ex art. 21 della Costituzione*, ma sull'inesistenza di un diritto dell'organizzatore a precludere l'esercizio di quelle attività.

8. Un ultimo punto, a conclusione di queste note, merita di essere toccato. Ed è quello che, sinteticamente, si può definire come il rapporto dicotomico fra informazione e spettacolo, la (ritenuta) facoltà degli enti di informazione di esercitare la prima ma non il secondo.

È un tema, questo, svolto frequentemente dalla giurisprudenza, fino ad asurgere, più volte, a *ratio decidendi*.

Anche nell'ordinanza che si commenta viene fatto un breve cenno in proposito, là dove il Pretore afferma che il diritto d'informare dedotto dalla ricorrente risulterebbe, « nell'ambito di una partita di calcio, sufficientemente soddisfatto con la notizia della programmazione

della partita e del risultato finale ».

Tale asserzione trova, sia pure con diversità di ordine « quantitativo », numerosi precedenti.

Ancora il Pretore di Roma ha osservato che mentre è illegittimo il divieto di riprendere alcune parti dello spettacolo sportivo « entro i limiti in cui la loro conoscenza da parte del pubblico realizza l'esercizio del diritto d'informazione », lo stesso non può dirsi per la diffusione dell'intero avvenimento in quanto ciò « andrebbe al di là dello scopo di cronaca per tradursi nella realizzazione di uno spettacolo televisivo che si porrebbe necessariamente in concorrenza non legittima con lo spettacolo attuato attraverso lo svolgimento effettivo della partita »²⁵.

Analogamente il Tribunale di Roma ha statuito che i criteri per stabilire fin dove possa estendersi l'informazione televisiva sullo spettacolo sportivo vanno desunti dalla funzione stessa dell'informazione, che è notizia e non pedissequa riproduzione dell'avvenimento, concludendo che la cronaca deve quindi essere contenuta in « un sintetico resoconto », mentre « non può consistere nella diffusione dell'intero spettacolo o di una larga parte di esso, senza snaturarsi ed identificarsi con lo spettacolo stesso, trasferito sul teleschermo »²⁶.

In sede di gravame della sentenza da ultimo citata, la Corte d'Appello di Roma, con felice sintesi, ha dichiarato che l'emittente deve fornire ai telespettatori la « notizia dello spettacolo, non lo spettacolo come notizia »²⁷.

Le considerazioni che abbiamo ora riportato sono certo ispirate a ragionevolezza e al meritevole obiettivo di contemperare opposti interessi ed esigenze.

Esse non possono tuttavia ritenersi risolutive rispetto al complessivo problema che ci occupa.

Anzitutto, questione di particolare importanza è quella dell'individuazione della linea di demarcazione fra cronaca e spettacolo e, quindi, degli ipotetici limiti « quantitativi » che si possono

²⁵ Pret. Roma 26 novembre 1977, in *op. loc. cit.*

²⁶ Trib. Roma 30 giugno 1978, in *op. cit.*, 75.

²⁷ App. Roma 10 novembre 1980, in *op. cit.*, 522.

frapporre all'esercizio dell'informazione. Le sentenze citate parlano di « cronaca dell'evento corredata da immagini statiche » (la Corte d'Appello di Roma); di « sintetico resoconto » (il Tribunale); di « notizia della partita e del risultato finale » (il Pretore). Soluzioni variabili, inevitabilmente, ed ispirate ad una valutazione soggettiva, altrettanto inevitabilmente empirica, che non può soddisfare lo studioso.

Si pensi del resto alla difficoltà di utilizzare i criteri di discriminazione formulati dalla citata giurisprudenza nel caso, per esempio, di incontro di boxe che si esaurisca in un solo minuto per K.O. di uno dei pugili²⁸; ovvero alla gara dei 100 metri piani, la cui durata si aggira attorno ai 10 secondi. In questi casi, la trasmissione dell'intero avvenimento sportivo può ritenersi esorbitare dall'attività d'informazione e sconfinare nello spettacolo?

Se la domanda rischia di rimanere senza risposta, riteniamo peraltro di aver individuato in queste note una soluzione del generale tema affrontato che consente di superare quello specifico ora in esame, fino a sminuirlo ad un falso problema.

Infatti, e riepilogando:

a) se, come abbiamo sostenuto nelle pagine che precedono, l'impresa eser-

cente attività d'informazione (radiofonica, televisiva, e cinematografica) può vantare solo il diritto di informare (quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero), ma non quello di accedere alla fonte d'informazione, di apprendere *invito domino* la notizia che sia nella disponibilità di terzi, ne deriva che, di fronte al veto posto dall'organizzatore all'accesso al luogo chiuso ove si svolge l'avvenimento sportivo, l'ente d'informazione non ha titolo per effettuare riprese dell'avvenimento, a prescindere da qualsiasi questione circa il *quantum*, la durata delle riprese stesse (e così, ovviamente, non si pone neppure il problema, successivo, relativo alla trasmissione o proiezione);

b) se invece l'organizzatore acconsente a far accedere allo stadio le troupes cine-televisive, la questione si riduce al contenuto degli accordi intercorsi fra le parti, che disciplineranno le modalità, la misura, i tempi di effettuazione delle riprese e, eventualmente, di trasmissione della gara; se l'impresa d'informazione viene poi a violare le pattuizioni (per esempio effettua riprese da un luogo che egli era stato inibito; trasmette l'intera gara invece che una sua parte; trasmette in diretta invece che in differita), si avrà semplice inadempimento contrattuale e la ordinaria tutela che l'ordinamento appresta per i diritti di credito;

c) se, infine, la manifestazione si tiene in luogo aperto, a chiunque sarà consentito effettuare riprese, eserciti o meno attività d'informazione. E, conseguentemente, si deve ritenere lecita anche la trasmissione — integrale o parziale — della gara²⁹.

FULVIO MORESE

²⁸ È il caso proposto da FERRARA SANTAMARIA, *In tema di esclusività e di divieto di riprese cinematografiche di avvenimenti sportivi*, in *Dir. aut.*, 1956, 68.

²⁹ Qualche dubbio può peraltro sorgere nell'ipotesi in cui chi (imprenditore) effettua le riprese delle gare che si svolgono in luogo aperto, provveda anche — sistematicamente — alla trasmissione delle medesime, attuando così un ripetuto, parassitario sfruttamento dell'altrui attività d'impresa. In tale ipotesi — ma solo, appunto, quando l'evento si presenti con i sottolineati caratteri di sistematicità — può forse configurarsi l'applicabilità dell'art. 2598, n. 3 cod. civ., non aparendo l'ipotizzato comportamento conforme ai principi della correttezza professionale (sanzionando — com'è noto — la citata norma anche quegli atti che, privi dell'impronta dell'illiceità ove singolarmente considerati, valutati invece in modo sintetico e comprensivo appaiono manifestazione di una complessa attività ritenuta riprovevole secondo l'etica commerciale).

Si segnala peraltro l'opinione — isolata, per quanto ci consta — del MENESINI (in *op. cit.*), che nega l'esistenza del rapporto di concorrenza fra organizzatori di gare sportive ed editori di stampa e radiotelevisivi, ritenendo che diversi sono i bisogni del pubblico che le rispettive attività sono dirette a soddisfare.